



REPUBBLICA ITALIANA
Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr.ssa Rossella SCERBO	Presidente
Dr. Antonio BARRILE	Consigliere
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Referendario
Dr.ssa Sabina PINTO	Referendario
Dr.ssa Maria LEPORE	Referendario
Dr. Cosmo Cesare COSENTINO	Referendario
Dr. Lucio GRAVAGNUOLO	Referendario relatore

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000 n. 340 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche;

VISTO il decreto del Provveditorato Interregionale per OO.PP. Sicilia e Calabria, prot. n. 901 del 21/10/2024, con cui si disponeva: "ART.1) È approvato e reso esecutivo l'atto di sottomissione n. rep. N. 3151 prot. n. 0000026 del 16/10/2024 (CIG 74083213E3 – CUPD69H0600012001) con il quale il R.T.P. A.I.C.I. ...(omissis) e ..(omissis), libero professionista (Mandante) ..(omissis), si impegna ad eseguire senza riserva alcuna,

l'incarico relativo alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42 e dell'allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, dell'intervento per la "Realizzazione della nuova sede del Comando Regionale della Guardia di Finanza di Catanzaro – Località Giulivetto" secondo il nuovo quadro esigenziale concordato con il Comando regionale della Guardia di Finanza, per come già concordato nel Disciplinare di Incarico Professionale Rep. N. 3082 del 24/05/2021, modificati e aggiornati secondo quanto previsto nel seguente atto. (...)";

VISTO il rilievo dell'ufficio di controllo, prot. n. 1579 del 10/04/2025;

VISTA la nota della Ragioneria territoriale, prot. n. 16217 del 18/04/2025, con cui si comunicava che il decreto non aveva superato il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 7, del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 e all'articolo 33, comma 4, del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 dell' 11 agosto 2014;

VISTA la risposta dell'Amministrazione, prot. n. 9858 del 29/04/2025;

VISTA la proposta di deferimento del Magistrato istruttore prot. n. 2440 del 22/05/2025;

VISTA la relazione di deferimento del Consigliere Delegato prot. n. 2441 del 22/05/2025;

VISTA l'ordinanza n. 9/2025, con cui il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Calabria convocava il Collegio per il giorno 04/06/2025, assegnando termine per la produzione di documenti e memorie;

VISTA la nota prot. n. 2449 del 22/05/2025, recante trasmissione dell'ordinanza presidenziale n. 9/2025, nonché le relative attestazioni di avvenuta consegna;

PRESO ATTO che all'adunanza pubblica, convocata per il giorno 04/06/2025, nessuno si è presentato per le Amministrazioni convocate;

UDITO all'adunanza del 04/06/2025, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott. Raffaele Cavaleri, il relatore Referendario dott. Lucio Gravagnuolo;

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto prot. n. 901 del 21/10/2024, il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria disponeva: "ART.1) È approvato e reso esecutivo l'atto di sottomissione n. rep. N. 3151 prot. n. 0000026 del 16/10/2024 (CIG 74083213E3 –

CUPD69H0600012001) con il quale il R.T.P. A.I.C.I. ... (omissis) e .. (omissis),
libero professionista (Mandante) (omissis),

(omissis), si impegna ad eseguire senza riserva alcuna, l'incarico relativo alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42 e dell'allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, dell'intervento per la "Realizzazione della nuova sede del Comando Regionale della Guardia di Finanza di Catanzaro – Località Giulivetto" secondo il nuovo quadro esigenziale concordato con il Comando regionale della Guardia di Finanza, per come già concordato nel Disciplinare di Incarico Professionale Rep. N. 3082 del 24/05/2021, modificati e aggiornati secondo quanto previsto nel seguente atto". L'Amministrazione disponeva, inoltre, che "L'importo complessivo dell'intervento rimane confermato in € 680.284,87 al netto di oneri previdenziali, assistenziali ed I.V.A.; Il tempo utile per l'esecuzione del servizio vengono distribuite in 84 (ottantaquattro) giorni per la redazione del PFTE e 60 (sessanta) giorni per la redazione del progetto esecutivo; ART 2) La spesa complessiva del servizio professionale in parola è assicurata con i fondi assentiti, a termini dell'art. 1, comma 93 della legge n. 266/2015, sul capitolo di bilancio del Comando Generale della Guardia di Finanza".

Il decreto di approvazione veniva trasmesso alla Sezione regionale per la Calabria della Corte dei conti in data 24/03/2025.

2. Con nota n. 1579 del 10/04/2025, l'Ufficio di controllo formulava cinque rilievi, chiedendo chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, che si espongono di seguito limitatamente ai profili rispetto ai quali, a seguito dell'istruttoria, è stato ritenuto di deferire l'esame al Collegio.

Innanzitutto, si osservava che l'atto di sottomissione del 16/10/2024 (rep. 3151) approvato con D.P. 901 del 21/10/2024 costituiva un atto modificativo di un precedente contratto (rep. 3082 del 24/05/2021) approvato con D.P. 11654 del 28/05/2021; pertanto, si chiedeva la trasmissione del decreto di approvazione n. 11654 del 28/05/2021 completo degli estremi di registrazione presso la Corte dei conti, unitamente al contratto del 24/05/2021.

Si chiedeva di chiarire la competenza rispetto alla sottoscrizione del decreto di approvazione, tenuto conto che il decreto di approvazione era sottoscritto da un

dirigente di seconda fascia e che nell'intestazione dell'atto era presente la dizione "dirigente delegato", pur essendo il decreto privo di richiami ad alcuna delega.

Infine, si chiedeva di comunicare l'esito dei controlli della locale Ragioneria territoriale dello Stato sul decreto in esame.

3. Con nota prot. n. 1749 del 18/04/2025, la Ragioneria territoriale dello Stato comunicava che l'atto sottoposto al controllo non aveva superato il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 7, del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 e all'articolo 33, comma 4, del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 dell' 11 agosto 2014, per la seguente motivazione: *"L'atto di sottomissione, trasmesso per il controllo di regolarità amministrativa e contabile, afferisce ad una modifica di un contratto (rep. n. 3082 del 24/05/2021), approvato con D.P. n. 11654 del 28/05/2021, che non è stato sottoposto al controllo di questa Ragioneria Territoriale (ma vistato dal UCB presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze); la mancata allegazione, del suddetto contratto, oltre che del decreto di approvazione e degli estremi della registrazione della Corte dei Conti, impedisce lo svolgimento del controllo richiesto"*.

4. L'Amministrazione rispondeva ai rilievi con nota prot. n. 9858 del 29/04/2025. Per quanto di attuale rilevanza, l'Amministrazione deduceva che *"l'atto di sottomissione del 16/10/2024 (rep. 3151) approvato con D.P. 901 del 21/10/2024, modifica il precedente contratto n. 3082 del 24.05.2021 (CIG 74083213e3) (CUP D69H0600012001), il quale non è stato trasmesso presso Codesto Superiore Organo di Controllo ma al Comando Generale della Guardia di Finanza per i successivi provvedimenti di competenza e lo Stesso lo ha restituito con visto del UCB presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 4215 in data 24/09/2021"*; non produceva il contratto principale sottoscritto il 24/05/2021.

Inoltre, nel fornire riscontro ai rilievi, l'Amministrazione integrava il decreto sottoposto al controllo con una ulteriore premessa, consistente nel richiamo (*"visto"*) del decreto n. 23271 del 9/10/2024 del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, con cui, nelle more del conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale di Provveditore Interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, il dirigente non generale sottoscrittore del decreto di approvazione del

contratto era stato *“delegato alla sottoscrizione dei provvedimenti atti a garantire la prosecuzione degli interventi inseriti nella Programmazione Triennale e nell’elenco annuale degli interventi approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, delle opere in corso di esecuzione nelle sedi provveditoriali, afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al d.l. 9 giugno 2021, n. 80, nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui al d.l. 6 maggio 2021, n. 59, oltre che delle convenzioni già firmate, in particolare impegni di spesa, ordinativi di pagamento anche di contabilità delegata e l’approvazione degli atti relativi alla gestione amministrativa e contabile, nonché tutte le attività legate alla gestione del Comitato Tecnico Amministrativo per le sedi provveditoriali di Sicilia e Calabria”*.

Tuttavia, l’Amministrazione non trasmetteva il richiamato decreto n. 23271 del 9/10/2024 del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative.

5. A seguito della risposta fornita dall’Amministrazione, residuavano perplessità sugli effetti della omessa sottoposizione a controllo del decreto e del contratto principale, sui poteri di firma del dirigente di seconda fascia sottoscrittore del decreto di approvazione in esame, nonché sulla omessa ammissione al visto di regolarità amministrativa e contabile da parte della Ragioneria territoriale e sulla non comprovata sussistenza di copertura finanziaria.

Pertanto, il Magistrato istruttore e il Consigliere delegato reputavano necessario l’approfondimento, in sede collegiale, del decreto oggetto di rilievo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del decreto con cui il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria disponeva l’approvazione di un c.d. “atto di sottomissione” recante variante a precedente contratto di affidamento di servizi di progettazione, sottoscritto in data 24/05/2021 e approvato in data 28/04/2021.

Ai fini del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e della competenza territoriale della Sezione regionale per la Calabria, si evidenzia che il contratto sottoposto al controllo ha ad oggetto la modifica di precedente contratto riguardante prestazione di servizi per un importo di € 680.284,87, e che lo stesso è

stato sottoscritto presso la sede coordinata di Catanzaro (cfr. deliberazione n. SCCLEG/1/2024/PREV).

La variante contrattuale è parimenti sottoposta al controllo preventivo, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale che reputa *“soggetti a controllo preventivo tutti gli atti modificativi e/o integrativi che comportano esercizio dello ius variandi con riferimento agli elementi essenziali del contratto originario già, a sua volta, sottoposto a controllo”* (cfr. deliberazione n. SCCLEG/2/2017/PREV).

2. Tanto premesso, dall'istruttoria è emerso che il decreto di approvazione (n. 11654 del 28/05/2021) del contratto principale (n. 3082 del 24/05/2021) non è mai stato sottoposto al controllo preventivo di legittimità, pur rientrando indubbiamente nella previsione di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), della L. n. 20/1994.

Anche nel corso dell'esame della variante contrattuale, l'Amministrazione non ha prodotto il contratto principale parzialmente modificato, sottoscritto il 24/05/2021. In tale contesto, l'omessa sottoposizione al controllo preventivo di legittimità fa sì che il decreto e il contratto principale siano inefficaci.

Di ciò appare consapevole la stessa Amministrazione, la quale – con riferimento a specifica clausola della variante contrattuale (*“sarà impegnativo per la Stazione Appaltante solo dopo che sia stato approvato e reso esecutivo a norma di legge”*) - ha rappresentato la riferibilità della clausola anche al controllo preventivo della Corte dei conti ai fini dell'efficacia del contratto.

Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, *“Il controllo preventivo di legittimità è volto a verificare la conformità a legge dei provvedimenti sottoposti all'esame della Corte dei conti. L'attività di verifica interviene in una fase antecedente alla produzione degli effetti dell'atto e il suo esito positivo comporta la registrazione con apposito visto, momento a partire dal quale l'atto acquista efficacia”* (Consiglio di Stato n. 9844/2022); *“Deve rammentarsi che se l'atto (ministeriale) approvativo (dell'accordo) rappresenta il momento di integrazione della volontà contrattuale del soggetto pubblico che rende eseguibile il contratto, il visto della Corte dei conti rappresenta invece il momento integrativo dell'efficacia del contratto... l'accordo, seppure perfetto negli elementi costitutivi, in assenza della "condicio iuris" del visto, non può essere eseguito”* (TAR Catania n. 161/2024).

Ne consegue la non ammissibilità al visto dell'atto di sottomissione modificativo di un contratto che, al tempo dell'adozione della variante, è inefficace in quanto mai sottoposto al controllo preventivo di legittimità.

Nel caso specifico, occorre aggiungere che l'Amministrazione non ha trasmesso il contratto originario oggetto di parziali modifiche, così sostanzialmente precludendo ogni controllo sul contratto modificativo.

Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di conti ha ritenuto – con decisione che il Collegio condivide – che l'omesso invio al controllo del decreto di approvazione degli atti presupposti *“ha creato un vulnus nell'esercizio delle funzioni di controllo di questa Corte poiché, allo stato, mancano alcuni parametri fondamentali per il riscontro di legittimità dell'atto sottoposto a valutazione... Stante il collegamento funzionale di tali atti rispetto al decreto in esame, la mancata sottoposizione degli stessi al prescritto controllo di legittimità ha determinato l'interruzione della sequenza procedimentale del controllo sottraendo alla valutazione di questa Sezione essenziali parametri di raffronto e precludendo, così, l'esame di atti rilevanti per la valutazione della legittimità dell'atto finale che ne richiama i contenuti”* (deliberazione n. 79/2023 della Sezione regionale di controllo per la Toscana).

Il richiamato profilo di illegittimità dell'atto sottoposto all'odierno scrutinio ha natura dirimente e comporta che lo stesso non possa essere ammesso al visto, con assorbimento di ogni altro profilo di legittimità.

3. Solo per completezza di esame si accenna ai due restanti profili oggetto di deferimento.

Con riferimento al profilo relativo alla competenza del dirigente (non generale) che ha sottoscritto il decreto di approvazione, in sede istruttoria l'Amministrazione ha integrato il decreto sottoposto al controllo con una ulteriore premessa, richiamando il decreto n. 23271 del 9/10/2024 del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, con cui il dirigente non generale sottoscrittore del decreto di approvazione del contratto era stato *“delegato alla sottoscrizione dei provvedimenti atti a garantire la prosecuzione degli interventi inseriti nella Programmazione Triennale e nell'elenco annuale degli interventi approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, delle opere in corso di esecuzione nelle sedi provveditoriali, afferenti al Piano Nazionale di*

Ripresa e Resilienza, di cui al d.l. 9 giugno 2021, n. 80, nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui al d.l. 6 maggio 2021, n. 59, oltre che delle convenzioni già firmate, in particolare impegni di spesa, ordinativi di pagamento anche di contabilità delegata e l'approvazione degli atti relativi alla gestione amministrativa e contabile, nonché tutte le attività legate alla gestione del Comitato Tecnico Amministrativo per le sedi provveditoriali di Sicilia e Calabria”.

Tuttavia, l'Amministrazione non ha trasmesso il decreto di delega n. 23271 del 9/10/2024 del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, né ha rappresentato in quale delle casistiche oggetto di delega abbia considerato rientrasse il decreto di approvazione in esame.

L'omissione, manifestatasi in sede istruttoria, è persistita successivamente al deferimento dell'esame dell'atto al Collegio, in occasione del quale è stato espressamente concesso termine per produrre memorie e documenti.

Pertanto è risultato precluso l'esercizio del controllo della Corte dei conti sulla validità ed efficacia della delega, soltanto rappresentata.

Sicché, anche per tale profilo, l'atto sottoposto all'odierno scrutinio non può essere ammesso al visto.

4. Infine, anche in considerazione della nota prot. n. 1749 del 18/04/2025, con cui la Ragioneria territoriale dello Stato aveva comunicato che l'atto sottoposto al controllo non aveva superato il controllo preventivo di regolarità contabile, in sede di deferimento si era evidenziata la non comprovata sussistenza di copertura finanziaria.

Tuttavia, anche per tale aspetto, l'Amministrazione non produceva alcun documento comprovante la sussistenza della copertura finanziaria, ancora una volta precludendo l'esercizio del controllo della Corte dei conti.

Ne risulta, anche per tale profilo, che l'atto sottoposto all'odierno scrutinio non può essere ammesso al visto.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, ricusa il visto e la conseguente registrazione del decreto prot. n. 901 del 21/10/2024 (prot. Corte dei conti n. 1292 del 24/03/2025).

Manda al funzionario preposto al Servizio di supporto per le comunicazioni di rito all'Amministrazione.

Così deliberato nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.

Il Magistrato Relatore

F.to Lucio GRAVAGNUOLO

Il Presidente

F.to Rossella SCERBO

Depositata in segreteria il 3 luglio 2025

Il Direttore della segreteria

F.to Manuela Giacobbe